

Asse 2 Artigianato Artistico Tradizionale e Tipico di Qualità

Misura 2.1 – “Artigiani in Liguria”

A. Finalità

La misura è finalizzata al consolidamento delle imprese artigiane che operano nell’ambito delle produzioni e lavorazioni dell’Artigianato Artistico, Tradizionale , e Tipico di qualità, individuate dalla Regione Liguria per il tramite della C.R.A. e che utilizzano il marchio “Artigiani in Liguria”.

B. Descrizione dell’intervento

Per sostenere le attività artigianali che hanno aderito al marchio “Artigiani in Liguria” la misura in esame prevede l’erogazione di contributi in conto capitale a fronte di progetti finalizzati alla partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali, anche collettive, sul territorio nazionale e/o estero, al fine di valorizzarle e incentivarle nell’aspetto promozionale, spese di divulgazione e pubblicizzazione del marchio “Artigiani in Liguria” e investimenti volti al rafforzamento della competitività del sistema produttivo.

I suddetti contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n.1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L379/5 del 28 dicembre 2006, che prevede l’importo massimo di 200.000,00 euro di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, salvo quanto previsto per il settore dei trasporti.

L’intensità di agevolazione è fissata nella misura del 50% in de minimis nel limite massimo di €10.000,00.

Il previsto contributo in conto capitale è cumulabile esclusivamente con:

2. il mutuo agevolato che l’azienda può ottenere attraverso Artigiancassa SpA per la parte di investimento non coperta dal contributo stesso, come previsto nella misura 1.2;

3. le garanzie che l’azienda può ottenere attraverso il Confart, per l’importo di tutto l’investimento, come previsto nella misura 1.3.

C. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili ai benefici di cui alla presente misura, le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l’esclusiva attività di promozione artigiana e di quelle attività ad essa complementari, documentate da titoli di spesa di importo minimo, al netto di I.V.A. e di eventuali spese non ammissibili, di €500,00, in particolare:

1. Spese per partecipazioni a fiere e manifestazioni promozionali, anche collettive, sul territorio nazionale e/o estero, quali spese sostenute per affitto spazi espositivi, allestimenti stand e gestione stand (con l’esclusione di spese per titolari/soci e personale dipendente ecc.);
2. Realizzazione grafiche, materiale promozionale (sacchetti, buste, depliant, gadget, packaging) riportante i loghi del marchio “Artigiani in Liguria” e dell’impresa richiedente il contributo;
3. Realizzazione di pagine web , siti in rete, video promozionali, e iniziative similari riportanti i loghi del marchio “Artigiani in Liguria” e dell’impresa richiedente il contributo;
4. Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti, mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo dimensionati all’effettiva produzione e identificati singolarmente, beni strumentali, software.

Tutti i titoli di spesa inerenti le voci precedenti dovranno essere intestati al soggetto richiedente il contributo.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, del regolamento (CE) n. 1083/2006, nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature usati, con esclusione delle spese di cui al successivo punto f), le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario e da un certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dal quale risulti che il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi e le caratteristiche tecniche dei macchinari e delle attrezzature usati sono adeguati alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni immobili e mobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- b. spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- c. spese relative a prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- d. beni di consumo limitatamente alle voci di spesa elencate nel precedente punto 4;
- e. spese per acquisto di mezzi ed attrezzature per attività di trasporto conto terzi e di persone;
- f. spese per acquisto di mezzi mobili targati per il trasporto merci usati.

Non sono ammessi a contributo i programmi di investimento di importo complessivo ammissibile inferiore a € 10.000,00.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti né tramite permuta, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

D. Soggetti beneficiari

- a) Imprese artigiane regolarmente iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane entro la data di presentazione della domanda, che hanno i seguenti requisiti:

Certificazione e adesione al marchio "Artigiani in Liguria" per le lavorazioni :

- Ardesia della Val Fontanabuona;
- Filigrana di Campo Ligure;
- Damaschi e tessuti di Lorsica;
- Velluto di Zoagli;
- Sedia di Chiavari;
- Ceramica;
- Vetro;
- Ferro battuto;
- Cioccolato;
- Composizioni floreali;

- b) Imprese artigiane iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane entro la data di presentazione della domanda, che ottengano l'adesione al marchio "Artigiani in Liguria" entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

E. Decorrenza e termine di ammissibilità delle spese

- Le imprese di cui al precedente punto D, lettera a) dovranno avviare il programma d'investimento successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e dovranno completarlo entro il termine di 24 mesi dalla data di avvio dell'investimento.
- Le imprese di cui al precedente punto D, lettera b) dovranno avviare il programma d'investimento solo dopo aver ottenuto la concessione della licenza d'uso del marchio "Artigiani in Liguria" e dovranno completarlo entro il termine di 24 mesi dalla data di avvio dell'investimento.

Le date di avvio e di conclusione del programma sono determinate dalle date rispettivamente del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

F. Copertura geografica

Tutto il territorio regionale.

G. Risultati attesi

a) Indicatori di realizzazione

Numero di domande ammesse al contributo.

b) Indicatori di risultato

Numero di imprese partecipanti a eventi fieristici, nazionali e/o estere;
Numero di iniziative pubblicitarie realizzate mediante strumenti informatici;
Valore degli investimenti in beni strumentali acquistati.

H. Attuazione

1. Autorità responsabile

Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo

2. Soggetto attuatore

L'attività di gestione sarà affidata, sulla base di convenzione, a F.I.L.S.E. S.p.A.

I. Modalità attuative

La misura sarà attuata attraverso le procedure indicate nella suddetta convenzione e l'istruttoria delle domande presentate è svolta dal soggetto attuatore.

Le domande dovranno essere spedite a F.I.L.S.E. S.p.A. a decorrere dalla data del 01 aprile fino al 30 aprile 2010 compresi.

La domanda deve essere indirizzata a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione deve essere apposta la dicitura:

**DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL
PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO 2009
Misura 2.1. – “Artigiani in Liguria”.**

La domanda, compilata utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile presso la F.I.L.S.E. S.p.A. o direttamente presso il sito Internet www.filse.it, deve essere prodotta, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, in originale, corredata della prescritta documentazione e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Inoltre la domanda e la relativa documentazione dovranno essere inviate pinate in solido a formare un unico plico, numerate in ogni pagina e poste nella corretta sequenza. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sulla misura entro i termini sopra indicati.

Casi di irricevibilità:

- domande inviate al di fuori dei termini prescritti da bando;
- domande inviate non a mezzo posta raccomandata.

Casi di inammissibilità:

- domande non sottoscritte dal legale rappresentante;
- invio di documentazione priva del modulo di domanda.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione delle domande e della determinazione delle priorità di arrivo, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate irricevibili.

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A., sentito il Comitato Tecnico per l'Artigianato di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 03/2003, con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2) e ss.mm., nonché alle disposizioni direttamente applicabili della Legge 11/2/2005 n. 15 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa”, e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmette al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, salvo altre modalità previste dall'art. 10 della L.R. 6 giugno 1991 n. 8 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del Regolamento Regionale 4 luglio 1994 n. 2 in caso di numero di destinatari superiore a cento.

In caso di domande irregolari o incomplete è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta, oltre il quale la domanda è considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della medesima, trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/1991 n. 8 e relativo regolamento e degli articoli 15 e seguenti della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa".

L'attività procedimentale si conclude con l'adozione di una determinazione di accoglimento o di rigetto della domanda stessa. In entrambe le circostanze l'atto finale deve essere motivato. Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che comunque non riaprono i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria richiesta, restando, pertanto, ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (si veda art. 6 della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").

J. Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione alla conclusione dell'investimento, previa rendicontazione dell'intervento, da effettuarsi mediante presentazione di:

- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
 - l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - l'attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
 - l'attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- nel caso di acquisto di beni usati, con esclusione delle spese di cui al punto C, comma f) del bando:
 - certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, attestante che: a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei

- macchinari e delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards;
- dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
 - nel caso di adesione al marchio “Artigiani in Liguria”, successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, l’impresa dovrà allegare copia della concessione della licenza di uso del marchio “Artigiani in Liguria”.

E’ consentita una sola modificazione del programma di investimento già approvato, previa autorizzazione della FILSE S.p.a., pena di inammissibilità delle spese non preventivamente autorizzate, nel caso di variazioni che non alterino in alcun modo la finalità ultima dei beni variati, non risulta necessaria richiesta di modifica, ma è sufficiente una comunicazione preventiva alla F.I.L.S.E.

Qualora il soggetto destinatario dei benefici di legge non realizzi totalmente il programma approvato ed il costo dell’investimento risulti inferiore a quello stabilito nell’atto di concessione, il contributo relativo verrà proporzionalmente ridotto sempreché la F.I.L.S.E. S.p.A. accerti che le finalità dell’investimento siano state sostanzialmente conseguite. Ove l’investimento effettuato, benché non realizzato totalmente, comporti comunque la concessione del contributo nel suo ammontare massimo, questo viene mantenuto.

La spesa di investimento totale realizzata a consuntivo non potrà comunque risultare inferiore al 50% di quella ammessa all’agevolazione ed inferiore al limite minimo di cui al penultimo comma del punto C del bando.

Ai fini dell’erogazione del contributo in oggetto, è necessaria l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) come stabilito dall’art. 553 della legge 266/2005 a mente del quale “per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva” e dall’art. 6 comma 3 della legge regionale 30/2007 a mente del quale “ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) richiedono all’interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva”.

K. Obblighi dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono obbligati a:

1. eseguire in modo puntuale e completo l’iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, conformemente al progetto presentato;
2. comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato; sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa ammessa, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell’intervento;
3. mantenere la proprietà e/o l’uso dei beni strumentali per almeno 3 anni dal completamento del piano di investimento agevolato (data dell’ultimo titolo di spesa agevolato).

L. Revoche

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti in sede di concessione del contributo quest’ultimo viene revocato.

Si procede altresì alla revoca parziale o totale del contributo in conto capitale nei seguenti casi:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per i beni del medesimo programma di investimento oggetto della concessione, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo prevista nel presente bando;
3. cancellazione dell'impresa dall'Albo provinciale delle imprese artigiane entro tre anni dalla liquidazione del contributo, salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidità permanente del beneficiario nonché del passaggio dell'impresa al settore dell'industria o per trasferimento dell'impresa ad altro soggetto debitamente iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove assuma anch'esso tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
4. revoca della concessione della licenza di uso del marchio "Artigiani in Liguria" entro tre anni dalla liquidazione del contributo, salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidità permanente del beneficiario nonché del passaggio dell'impresa al settore dell'industria o per trasferimento dell'impresa ad altro soggetto debitamente iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove assuma anch'esso tutti gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
5. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste e a quanto prescritto nel provvedimento di concessione dell'agevolazione o da successive determinazioni;
6. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui al precedente punto K.

In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 3) e 4), è consentita la cessione della proprietà e/o uso dei beni agevolati esclusivamente ad altre imprese artigiane costituite secondo i requisiti di cui al punto D del bando.

Il contributo può essere revocato in caso di inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di concessione.

La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.

M. Controlli

La Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

N. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003, n° 196 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento e può esercitare gli altri diritti previsti in tale articolo.

O. Dotazione finanziaria e modalità di gestione dei fondi

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane saranno finanziati con quota parte del "Fondo regionale per l'artigianato" costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (F.I.L.S.E. S.p.A.), in attuazione dell'art.38 della legge regionale n° 3/2003 di cui al capitolo 7960 del Bilancio della Regione Liguria.

La quota del conferimento a F.I.L.S.E. S.p.A. che dovrà essere riservata alla concessione dei contributi di cui sopra è fissata per l'anno 2009 in €400.000,00.

Elenco dei documenti da presentare obbligatoriamente per la richiesta del contributo in conto capitale previsto dal Piano annuale degli interventi per l'artigianato (di cui all'art. 43 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3) - Misura 2.1 "Artigiani in Liguria":

- domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1);
- relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti (allegato 2);
- copia dei preventivi di spesa.